

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PROFILI TECNICO-SCIENTIFICI E DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO LE GRANDI IMPRESE, LE PMI E LE START UP RESIDENTI NEI CAMPUS DI AREA SCIENCE **PARK**

ANNUALITÁ 2023

L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, nell'assolvere il suo compito statutario di formazione e di promozione in campo industriale anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio,

BANDISCE

l'assegnazione di 15 borse di studio per profili tecnico-scientifici e di ricerca della durata di 12 mesi, da fruirsi presso le realtà residenti nei campus di Area Science Park, di cui 3 riservate a Grandi Imprese e 12 riservate a PMI e Start up.

PREMESSA

Il presente bando fa riferimento:

- alle «Direttive per l'assegnazione di borse di formazione e per l'attuazione di altri interventi di formazione realizzati con risorse proprie del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste», approvate con Delibera n. 26 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 13 marzo 2003, laddove non diversamente specificato dal presente bando;
- alla Delibera sopra citata, che fissa le fasce per i compensi dei borsisti.

Il presente bando si rivolge alle aziende residenti nel parco scientifico e tecnologico di Area Science Park, titolati a parteciparvi con la presentazione di un progetto formativo per la realizzazione di attività tecnicoscientifiche, di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

È necessario che i progetti presentati includano la presentazione di un/una borsista, in possesso delle caratteristiche richieste per lo svolgimento del progetto.

Nel presente bando verranno usate le seguenti definizioni: Soggetto Promotore (l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park); Soggetto Ospitante (l'azienda residente in un campus di Area Science Park, che presenta il progetto per ospitare il/la borsista).

ART. 1 FINALITÀ DEL BANDO

Con il presente bando il Soggetto Promotore sostiene, attraverso l'erogazione di borse di studio, l'attività di ricerca e sviluppo, la formazione nel campo della ricerca e il trasferimento di conoscenze tecnico-scientifiche nonché il potenziamento delle realtà insediate nei campus di Area Science Park.





urp@areasciencepark.it

www.areasciencepark.it

protocollo@pec.areasciencepark.it



ART. 2 LE BORSE

Le borse di studio, della durata di 12 mesi, sono destinate a diplomati, diplomati tecnici superiori (ITS) e laureati disoccupati o inoccupati su progetti di formazione tecnico-scientifica, di ricerca e di innovazione tecnologica di interesse delle realtà residenti in Area Science Park.

L'attività dovrà svolgersi presso l'azienda ospitante, fatti salvi eventuali periodi di formazione fuori sede per motivate esigenze tecnico-scientifiche, evidenziate in sede di presentazione della domanda.

Tra il Soggetto Promotore, il borsista e il Soggetto Ospitante deve intercorrere un'apposita convenzione da sottoscrivere successivamente alla pubblicazione delle graduatorie e all'assegnazione del finanziamento al progetto.

In tale convenzione il Soggetto Ospitante si impegnerà, ove non siano dichiarati gravi motivi che vi ostino, a:

- 1) realizzare il progetto così come è stato presentato, valutato e approvato;
- 2) utilizzare l'attività del borsista esclusivamente per l'esecuzione del progetto stesso;
- 3) a non interrompere il progetto prima del termine.

Il borsista, a sua volta, si impegnerà a:

- 1) seguire il piano di attività previsto nel progetto;
- 2) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- presentare al Soggetto Promotore una relazione intermedia sull'attività svolta a 6 mesi dall'inizio della borsa e una relazione finale, entrambe sottoscritte e validate dal suo tutor scientifico presso il Soggetto Ospitante, pena la revoca della borsa;
- 4) risultare disoccupato o non occupato per tutta la durata del progetto e a non interrompere prima del termine la realizzazione dello stesso, pena la revoca della borsa.

La borsa non costituisce un rapporto di lavoro. È previsto un compenso lordo su base mensile, erogato dal Soggetto Promotore, da conferirsi in base al titolo di studio in possesso del borsista al momento della presentazione della domanda:

- Fascia A) compenso mensile lordo di 1.000 € Diploma di scuola secondaria superiore;
- Fascia B) compenso mensile lordo di 1.200 € Diploma di tecnico superiore (ITS) e Laurea triennale;
- Fascia C) compenso mensile lordo di 1.400 € Laurea Magistrale o Specialistica.

Il compenso sarà erogato, previa certificazione di presenza del borsista da parte del tutor scientifico del Soggetto Ospitante, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, mediante accredito su conto corrente del borsista. Nessun altro compenso sarà corrisposto per ogni altro possibile motivo, direttamente o indirettamente collegato con la prestazione richiesta dalla borsa di studio.

Nel caso in cui sia prevista un'integrazione mensile lorda da parte del Soggetto ospitante, quest'ultima non potrà essere superiore al 50% dell'importo mensile lordo della borsa per fascia di competenza (es. fascia A 1.000€ - integrazione borsa max 500€; fascia B 1.200€ - integrazione borsa max. 600€; fascia C 1.400€ - integrazione borsa max 700€).



L'assegnatario ha diritto, in aggiunta alla borsa, all'assicurazione per la Responsabilità civile e alla copertura per infortuni (rischi professionali ed in itinere) mediante polizza di assicurazione stipulata dal Soggetto Promotore, valida per tutta la durata della borsa.

Gli importi di cui sopra vanno intesi al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge.

Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) ed è soggetta al pagamento dell'IRPEF.

ART. 3 DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- A) uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un liceo scientifico o un Istituto Tecnico settore tecnologico;
 - diploma di tecnico superiore (ITS) o laurea triennale;
 - laurea specialistica, laurea magistrale ovvero analogo titolo accademico conseguito all'estero (allegare alla domanda la Dichiarazione di Valore);
- B) età non superiore a 30 anni;
- C) stato di disoccupazione (ovvero con Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro DID) ¹ o non occupazione, al momento dell'avvio del progetto (e per l'intera durata dello stesso, pena la decadenza del progetto medesimo)
- D) in caso di cittadini di nazionalità extracomunitaria, è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno idoneo e valido per tutta la durata della borsa.

In caso di titolo di studio o accademico conseguito all'estero è necessario allegare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana di competenza per zona (Vedi Rete Diplomatica).

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio o convivenza, con il Rappresentante legale, ovvero con un Amministratore o Socio o con un dipendente del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Proponente si riserva di effettuare il controllo a campione di quanto dichiarato dai candidati.

ART. 4 SOGGETTI OSPITANTI

Il presente bando si rivolge esclusivamente alle aziende residenti in Area Science Park ("Soggetti Ospitanti"), che si trovano in regola con i pagamenti e che intendono realizzare progetti tecnico-scientifici, di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

¹ Stato di disoccupazione/ inoccupazione: ai sensi del D. Lgs. n.150/2015 emanate con C. M. n.34/2015, è in condizione di "disoccupazione" o "non occupazione", chi non svolge alcuna attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero chi, prestando attività lavorativa di scarsa intensità, ne ricavi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.



Non saranno ammessi a valutazione i progetti presentati da Soggetti Ospitanti inadempienti, ripetutamente messi in mora e/o con pratiche di recupero crediti azionate nei loro confronti dal Soggetto Promotore.

Il Soggetto Ospitante, partecipando alla selezione per l'assegnazione delle borse, si impegna ad avviare e realizzare il progetto nei termini indicati dal Soggetto Promotore e con le caratteristiche descritte nella propria domanda di partecipazione alla selezione, pena la revoca della borsa. Eventuali richieste di proroga di detto termine, adeguatamente motivate, saranno valutate dal Soggetto Promotore.

Ogni Soggetto Ospitante, a pena dell'esclusione, <u>potrà presentare una sola domanda di partecipazione alla selezione</u> con un solo progetto di ricerca, e non potrà candidare una stessa persona che abbia usufruito di una borsa di studio Area in precedenza presso la stessa Azienda.

ART. 5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

L'esame delle domande e la decisione finale di assegnazione delle borse sono affidati ad una Commissione nominata dal Direttore Generale del Soggetto Promotore con apposita Disposizione. Sarà facoltà della commissione di avvalersi del personale degli uffici del Soggetto promotore in ragione delle competenze ad esso assegnato, per ogni approfondimento necessario in sede di istruttoria. La valutazione delle domande prenderà in considerazione:

SEZIONE A) le caratteristiche del progetto;

SEZIONE B) le caratteristiche soggettive del candidato borsista.

Il punteggio verrà attribuito sulla base di 100 punti totali così suddiviso:

- 70 punti per la sezione A)
- 30 punti per sezione B)

Conseguiranno l'idoneità per poter essere valutati anche nella sezione B, ed essere presenti nella graduatoria finale di afferenza (Grandi Imprese e da imprese PMI e Start Up) solo i progetti che otterranno un punteggio complessivo di almeno 42 punti nella valutazione della sezione A, raggiungendo quindi almeno le soglie di ammissibilità per ogni sotto-criterio come di seguito esplicitato.

PUNTEGGI PER CRITERIO E SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ

SEZIONE A) Valutazione delle caratteristiche del progetto

Il progetto andrà descritto per quanto riguarda il contenuto scientifico, gli obiettivi, gli aspetti innovativi, la metodologia che si intende utilizzare, il contesto formativo in cui sarà inserito il borsista, l'esperienza del tutor lo affiancherà, le attività che saranno svolte e la relativa tempistica, l'eventuale partecipazione del borsista ad attività formative esterne alle strutture del Soggetto Ospitante.

Verranno quindi valutati dalla Commissione i seguenti aspetti:

Criterio 1: coerenza tra il progetto descritto nella domanda e il piano di attività se previsto/le schede di *customer care* compilate dal Soggetto Ospitante e presentate ad Area Science Park.
Punti attribuibili: fino ad un massimo di **24 punti,** secondo la seguente scala:

- insufficiente: punti 6

- sufficiente: punti 12 -> soglia di ammissibilità;



- buona: punti 18

- ottima: punti 24

Criterio 2: l'impatto della borsa di formazione sullo sviluppo dell'azienda, inteso come descrizione delle competenze professionalizzanti che saranno acquisite dal borsista durante l'esperienza formativa e di ricerca e delle quali l'azienda potrà beneficiare per il suo sviluppo futuro; ricadute scientifiche, tecniche ed eventualmente economiche del progetto sullo sviluppo aziendale.

Punti attribuibili: fino ad un massimo di 24 punti, secondo la seguente scala:

- insufficiente: punti 6

- sufficiente: punti 12

- buono: punti 18 -> soglia di ammissibilità;

- ottimo: punti 24

Criterio 3: l'impatto della borsa di studio sulla carriera del borsista: sbocchi occupazionali potenzialmente offerti al termine della borsa di studio, capacità dell'azienda di inserire eventualmente il borsista nel proprio organico (è considerato "inserimento" anche l'utilizzo dell'Apprendistato);

Punti attribuibili: fino ad un massimo di **22 punti,** secondo la seguente scala:

- insufficiente: punti 6

- sufficiente: punti 12 -> soglia di ammissibilità;

- buono: punti 18

- ottimo: punti 22

SEZIONE B) Valutazione delle caratteristiche soggettive del/la candidato/a borsista

Nella valutazione di questo criterio non esistono soglie di ammissibilità.

In questo criterio verranno valutati dalla Commissione i seguenti aspetti e sarà possibile attribuire fino ad un massimo di **30 punti**, come segue:

- sotto-criterio 1: il titolo di studio del candidato:

fino a 10 punti:

LAUREA SPECIALISTICA e TRIENNALE

- da 66 a 69 = punti 0;
- da 70-79 = punti 2;
- da 80-89 = punti 4;
- da 90-99 = punti 6;
- da 100-109 = punti 8;
- 110 110 e lode = punti 10.



DIPLOMA E ITS

- da 60 a 63 = punti 0;
- da 64 a 72 = punti 2;
- da 73 a 81 = punti 4;
- da 82 a 90 = punti 6;
- da 91 a 99 = punti 8;
- 100 = punti 10.
- sotto-criterio 2: l'adeguatezza del candidato borsista a svolgere i compiti previsti dal progetto, come desumibile dal *curriculum vitae* (verrà valutato ogni altro titolo o esperienza idonei a dimostrare l'attitudine tecnico scientifica o di ricerca del candidato);

fino a 16 punti:

- non del tutto adeguato: punti 4
- sufficientemente adeguato: punti 8;
- discretamente adeguato: punti 12;
- molto adeguato: punti 16.

Costituirà titolo preferenziale:

- sotto criterio 3: la partecipazione pregressa del candidato borsista ad un percorso formativo di alternanza scuola- lavoro o studio- lavoro (tirocini curriculari) presso il Soggetto Ospitante.

fino a 4 punti:

- percorso non effettuato = 0
- percorso effettuato = 4

PRIORITÀ IN CASO DI PARITÀ - In caso di parità, verrà privilegiato il progetto in cui il criterio dell'impatto della borsa di studio sulla carriera del borsista avrà ottenuto un punteggio maggiore, e qualora ci sia ancora parità di punteggio, verrà privilegiato il progetto presentato per un candidato o una candidata più giovane.

Tutte le aziende, il cui progetto sarà stato valutato, riceveranno, in via riservata, un <u>report di valutazione</u> <u>finale</u>, con i punteggi ottenuti nei vari criteri e il giudizio complessivo finale. I valutatori rimarranno anonimi.

Per l'assegnazione delle borse, la Commissione valuterà separatamente i progetti presentati da Grandi Imprese e da imprese (PMI e Start Up) con relative graduatorie di merito distinte. Tali graduatorie rimarranno valide per un mese dalla data di approvazione da parte del Direttore Generale del Soggetto Promotore, per consentire eventuali scorrimenti.

Le graduatorie con l'indicazione dei progetti vincitori saranno pubblicate sul sito web di Area Science Park.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere su carta intestata dell'azienda ospitante secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del bando, unitamente alla documentazione richiesta, deve



essere inviata esclusivamente con PEC aziendale, entro le ore 12.00 di venerdì 28 luglio 2023, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.areasciencepark.it con oggetto:

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER PROFILI TECNICO-SCIENTIFICI E DI RICERCA – ANNUALITÁ 2023".

Nello specifico, i documenti da inviare sono:

- 1. la domanda di partecipazione alla selezione, <u>datata e sottoscritta digitalmente dal</u> rappresentante legale del Soggetto Ospitante;
- 2. l'allegato 1 e allegato 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione o di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) alla domanda di partecipazione, <u>datati e sottoscritti dal candidato</u> borsista;
- 3. la fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato borsista:
- 4. *il curriculum vitae* del candidato conforme allo standard europeo, recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, <u>datato e sottoscritto dal candidato borsista</u>;
- 5. l'eventuale documentazione a supporto dei titoli presentati dal candidato borsista.

Tutti i documenti inviati via PEC devono essere <u>convertiti in PDF</u> in modo da non risultare modificabili la cui <u>dimensione complessiva non deve superare i 30MB</u>.

Non saranno prese in considerazione, pena l'esclusione dalla selezione, le domande:

- non sottoscritte con firma digitale del Legale rappresentante dell'Azienda;
- non conformi allo schema allegato;
- prive della documentazione e degli allegati richiesti;
- pervenute oltre il termine sopra specificato.

ART. 7 AVVIO DELLE BORSE

Il borsista si impegna ad iniziare l'attività tecnico scientifica e di ricerca, oggetto della borsa presso il Soggetto Ospitante, alla data fissata il **16 ottobre 2023**, ovvero a rinunciare alla borsa assegnata dandone tempestiva comunicazione entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione.

Il mancato inizio dell'attività nel periodo sopra specificato, salvo diverse indicazioni da parte del Soggetto Proponente, comporta la revoca della borsa.

ART. 8 FREQUENZA DELLE BORSE

La frequenza è obbligatoria, entro un massimo di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, con riferimento al contratto di lavoro e al regolamento delle presenze applicato dal Soggetto Ospitante, e secondo un calendario stabilito dal tutor scientifico del Soggetto Ospitante.



ART. 9 CERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

È prevista un'attività reportistica sullo svolgimento della borsa secondo la seguente calendarizzazione:

- <u>a cadenza mensile</u> il tutor scientifico del Soggetto Ospitante è tenuto a certificare la regolare presenza in sede del borsista ai fini del pagamento dell'indennità della borsa. La mancata presentazione entro i termini stabiliti dal Soggetto Promotore ne preclude il pagamento.
- <u>a sei mesi dalla data di avvio della borsa</u> il borsista è tenuto a certificare l'attività svolta e i risultati conseguiti, mediante l'invio di una relazione intermedia approvata e sottoscritta dal tutor scientifico del Soggetto Ospitante e dal borsista. La mancata presentazione della relazione semestrale comporterà la revoca della borsa assegnata entro i termini stabiliti dal Soggetto Promotore.
- <u>alla scadenza della borsa il/la borsista</u> è tenuto a presentare la relazione conclusiva, corredata da eventuali pubblicazioni o comunicazioni presentate a congressi, seminari, ecc. e sottoscritta dal borsista e dal tutor scientifico presso il Soggetto Ospitante.

Art. 10 SOSPENSIONE, REVOCA O CHIUSURA ANTICIPATA DELLA BORSA

La borsa di studio può essere **sospesa** nei periodi di assenza dovuti a gravidanza e malattia prolungata certificate. In tali casi, la durata del rapporto si protrarrà per il residuo periodo ai fini della realizzazione del progetto tecnico-scientifico, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione.

La borsa di studio può essere **revocata** dal Soggetto Promotore qualora:

- non venga avviata presso il Soggetto Ospitante alla data prevista, ovvero il 16 ottobre 2023;
- il Soggetto Promotore non riceva la relazione semestrale intermedia, sottoscritta sia dal borsista sia dal suo tutor scientifico;
- il progetto venga avviato e realizzato in termini diversi da quelli indicati dal Soggetto Promotore e con caratteristiche diverse da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla selezione.

La **chiusura anticipata** della borsa, su richiesta del borsista, è consentita previa comunicazione scritta con un preavviso di 15 giorni, senza alcun obbligo di restituire quanto percepito fino a quel momento.

Art. 11 INCOMPATIBILITÀ

Ai fini del presente bando, la borsa non è cumulabile con:

- retribuzioni da lavoro di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. n.150/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- borse di ricerca o studio di natura pubblica o privata o interventi ad esse assimilabili derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stage, work experience, ad eccezione di quelli a titolo gratuito o che non superino i limiti di reddito previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, di cui al D. Lgs. n.150/2015 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il borsista si obbliga ad astenersi dall'adozione di atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente incompatibili o concorrenziali con l'attività degli organismi coinvolti e a non diffondere le informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza.

I risultati dei progetti formativi di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica, appartengono al Soggetto Ospitante in contitolarità con l'organismo di ricerca eventualmente coinvolto nello specifico progetto.

In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia.

È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari delle borse di essere riconosciuti come autori/inventori. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto da Area Science Park.

Art. 13 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e in relazione ai dati personali forniti dai partecipanti alla procedura di selezione, o comunque acquisiti da Area Science Park, vengono fornite le seguenti informazioni:

- 1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. I partecipanti, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it e PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.
- 2) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del RGPD, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.
- 3) Finalità e base giuridica del trattamento I dati saranno trattati per finalità di erogazione di sostegni finanziari per lo sviluppo di personale tecnico e di ricerca, quali le borse di formazione, e per l'espletamento della procedura di selezione per la quale sono stati conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o connesso, nonché per l'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.

Oltre ai dati anagrafici, fiscali e ad altri dati comuni, il trattamento riguarderà anche, nei limiti in cui sarà necessario per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, i dati sensibili e/o giudiziari dei partecipanti analiticamente individuati nelle schede A, B e C del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente, adottato con Determinazione presidenziale n. 4 del 14 luglio 2006 e pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, del 4 agosto 2006, n. 180, e avverrà in adempimento degli obblighi e dei compiti previsti dalle fonti normative in base alle quali il trattamento stesso è effettuato.

La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme speciali di settore, nonché nell'art. 3, comma 2, lett.



- h) dello Statuto, che prevede la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere, nei limiti delle finalità istituzionali dell'Ente e secondo le norme previste da regolamento.
- 4) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento potranno venire comunicati ai seguenti soggetti: soggetti pubblici e privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, soggetti titolari del diritto di accesso, destinatari individuati in forza di obblighi di legge o ordini di autorità, aziende ospitanti, partner di progetto, enti previdenziali, assistenziali e sanitari istituzionalmente preposti dallo Stato, compagnie di assicurazione selezionate per specifiche coperture di rischi, istituti di credito e/o finanziari per il pagamento del corrispettivo, organi dell'Ente, anche di controllo, strutture preposte all'organizzazione di convegni, meeting, corsi, e soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività istituzionali di Area Science Park. Con specifico riguardo ai dati sensibili e giudiziari, essi potranno essere comunicati ai soggetti e per le finalità individuati dal succitato Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente. I dati potranno altresì essere diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park. Soltanto con l'espresso consenso dei partecipanti, eventuali fotografie e riprese video che lo ritraggono potranno essere diffuse a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali dedicati, televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
- 5) Periodo di conservazione dei dati I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.
- 6) Diritti dell'interessato In riferimento ai dati personali conferiti, i candidati sono detentori dei seguenti diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
- di opposizione al trattamento;
- di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del RGPD;
- di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento, ad esempio, sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
- di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a e) i partecipanti potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

7) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei dati - Il conferimento di tali dati è necessario per partecipare alla procedura di selezione



e per l'eventuale stipula del contratto e gestione del rapporto; la loro mancata indicazione può precludere le suddette attività.

Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile della procedura di selezione di cui al presente bando è llaria Pierdomenico – Ufficio Sviluppo Parco – Istituto Gestione e Sviluppo Parco – GSP (e-mail: borse.parco@areasciencepark.it oppure ai recapiti telefonici 040/375 5206 e 040/375 5218).

Art. 15 ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO

La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte del Soggetto Ospitante e del candidato, di tutte le norme espresse nel presente bando.